

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE, TRADUZIONE E INTERPRETARIATO IN LINGUE ITALIANA E SLOVENA DEL PROGETTO STRATEGICO CROSSIT SAFER - CROSSborder SI-IT cooperation for SAFEr Region FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA

2014 -2020.

PUBBLICATA IN DATA 29/01/2019

FAQ

aggiornate alla data del 05/02/2019

QUESITO N. 1:

Un concorrente chiede di confermare se un contratto stipulato per un servizio analogo nei 3 anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso - e tutt'oggi in corso - può essere considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura di gara. L'operatore economico prospetta tale quesito in considerazione del fatto che i progetti della programmazione 2007-2013 si sono conclusi nel 2014 e in alcuni rari casi nel 2015, mentre, per quanto concerne la nuova programmazione, i primi bandi sono stati avviati nel 2016 e pertanto tutti i progetti sono ancora in corso attuazione.

RISPOSTA:

Si conferma che il contratto stipulato per un servizio analogo nei 3 anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso, e tutt'oggi in corso, soddisfa il requisito di ammissione stabilito all'articolo 6, lettera c) dell'avviso stesso.

QUESITO N. 2:

Considerato che per i servizi analoghi svolti nei 3 anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso è richiesto che venga attestata la regolare esecuzione, vale a dire che per essi i committenti abbiano emesso certificati di regolare esecuzione o i certificati di verifica di conformità attestanti la positiva esecuzione dei servizi dichiarati, un concorrente chiede se, considerato il contenuto del punto c) dell'allegato n. 1, la mera compilazione del medesimo punto c) risulta sufficiente per l'attestazione del requisito per la partecipazione oppure se, oltre a quanto viene dichiarato nell'allegato, è necessario presentare lettere di referenze con certificati di regolare esecuzione o i

certificati di verifica di conformità attestanti la positiva esecuzione dei servizi da parte dei committenti.

RISPOSTA:

Soltanto qualora i servizi siano stati resi a favore di committenti privati è necessario allegare i certificati di regolare esecuzione o i certificati di verifica di conformità attestanti la positiva esecuzione dei servizi resi. Ai sensi dell'art. 43, c. 1 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., qualora i committenti siano Pubbliche Amministrazioni, è onere della Stazione appaltante acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e pertanto sarà cura della Protezione Civile effettuare le verifiche direttamente presso le Pubbliche Amministrazioni committenti. In tale seconda ipotesi è pertanto sufficiente che, con riferimento allo specifico requisito considerato, l'operatore economico compili il modello allegato 1 indicando gli elementi richiesti in corrispondenza della lettera c).

IL RUP - DIRETTORE DEL SERVIZIO NUE 112,
PIANIFICAZIONE, CENTRO FUNZIONALE
DECENTRATO (CFD) E SISTEMI TECNOLOGICI
dott. geol. Fabio Di Bernardo
(documento sottoscritto digitalmente)

Istruttore: Silvia Zossi